

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi mercoledì 28/12/2022 alle ore 21,05, presso la sede sociale in via Chiesa di Pieve Rossa n. 24, si è riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione " Circolo Amici della Frazione di Pieve Rossa" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'Associazione per migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di Pec ricevuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 11 soci. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Piccinini Rossano e da Segretario il socio sig. Barilli Luciano.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci della ricezione, in data 03/08/2022, di una Pec da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sollecita alcune modifiche allo statuto per poter essere correttamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni pervenute.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, con voti favorevoli 11, voti contrari 0, astenuti 0, perciò all'unanimità, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione (specificare se all'unanimità o con voti favorevoli, contrari o astenuti) del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30

Il Segretario



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

per il Direttore
ra Monica
seconda Area F

Il Presidente



ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "CIRCOLO AMICI DELLA FRAZIONE DI PIEVE ROSSA -APS"

Art. 1 -

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"CIRCOLO AMICI DELLA FRAZIONE DI PIEVE ROSSA -APS."**

Art. 2

La sede legale dell'associazione è nel Comune di Bagnolo in Piano (RE); Via Chiesa 24.

L'associazione potrà istituire, con delibera dell'assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art.3

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione aderisce ad ANCESCAO APS, Associazione dei Centri Sociali, Comitati, Anziani e Orti APS.

Art. 4 -

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sportive, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- La promozione sociale, culturale, sportiva e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- L'integrazione sociale;
- La promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- La beneficenza;
- L'impegno nel volontariato civile e solidale;
- La tutela del diritto allo Sport, alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità delle persone;

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro famigliari conviventi o terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi compresa la complementare organizzazione di viaggi e soggiorni turistici semprechè sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei famigliari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- La partecipazione ad iniziative promosse da istituzioni pubbliche locali e non, riguardanti l'organizzazione scolastica, lo sport, la promozione di prodotti locali quali mostre, fiere e quant'altro, a favore e/o nei confronti di tutte le classi di età e dei cittadini in genere;
- L'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento al biliardo, bocce, ciclismo, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
- La formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione al bullismo ed la contrasto alla povertà educativa;
- La valorizzazione della gestione di aree ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale ed alla produzione ecologica; promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dall'altro; promozione dell'istituzione di orti sociali, come esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e delle relazioni interpersonali; salvaguardia delle biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- La promozione e tutela dei Diritti umani, civili e sociali con particolare riguardo alla lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale;

Pierluigi Romano

- La beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di prodotti alimentari e farmaceutici, le erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e /o anziane;

- Garantire il diritto dei cittadini ad accedere all'informazione, alla documentazione, alla cultura ed all'opportunità della rete internet, anche utilizzando Wi-fi di comunità.

Potrà aderire ed Enti di Promozione Sportiva, a Federazioni Sportive e a discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Le attività sportive dell'associazione si svolgeranno nell'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione aderisce.

Le norme degli Statuti e dei regolamenti dei suddetti organismi costituiscono parte integrante del presente statuto nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

A fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale.

Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali, rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Il Consiglio direttivo è delegato ad individuare, modificare e/o integrare le attività diverse nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Procedimento

Resta Fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'associazione si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo Statuto, il Regolamento, il Codice etico, nonché le delibere di ANCESCAO APS e delle sue strutture territoriali

SOCI: DIRITTI E DOVERI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari dell'associazione, le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà.

La qualifica di socio ordinario è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio ed espressa su richiesta dell'interessato.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate agli organi dell'associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che può delegare tale compito ad un gruppo più ristretto dei suoi Membri, intervenendo al completo solamente quando il parere del gruppo fosse contrario all'ammissione.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la decisione deve essere motivata e comunicata all'interessato che potrà fare ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Art. 7

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa stabilita con delibera dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile, non è rivalutabile.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed a stabilirne le strutture e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

I soci hanno diritto di:

- approvare il bilancio, le modifiche statutarie e gli eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

Art 9

Il recesso deve essere comunicato dal socio al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) Che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro 6 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, implica la decadenza automatica del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione del socio sono decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

L'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci

Rec. in, R. 3

alla sia prima convocazione ordinaria.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale rivestita all'interno dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 11

L'associazione si fonda essenzialmente sul principio dell'autofinanziamento basato sull'autogestione e sul volontariato e pertanto è costituito:

- a) dai proventi di tale autofinanziamento;
- b) dai contributi dei cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati;
- c) da eventuali contributi provenienti dal Comune di Bagnolo in Piano;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da entrate derivati da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati;
- f) da entrate derivanti dallo attività commerciali o produttive marginali o da iniziative promozionali, svolte in maniere secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio completo di relazione di missione da presentare all'assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari. Qualora l'associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.00,00 il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse si cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto di cassa.

Il bilancio deve essere depositato al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

Provincia di Reggio Emilia

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo: Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- L' Organo di Controllo.

ASSEMBLEE

Art. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell'attività o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità quali ad esempio lettera ordinaria, fax, posta elettronica trasmesse ad ogni socio, almeno quindici giorni della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione; quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 15

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

- r_emi.ro.Giunta - Prot. 01/02/2023.0084286.F

084286.E

Proving, Re

Ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso il voto per delega. Ogni socio può essere portatore di n. 3 deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario dell'assemblea è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. 17 -

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 9 ad un massimo di 25 membri scelti tra gli associati secondo quanto deliberato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il segretario e il cassiere.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda al almeno 1/3 dei soci membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica non meno di tre giorni dall'adunanza.

Il Consigliere che rimanga ingiustificatamente assente per tre volte consecutive dalla riunione del Consiglio Direttivo, decade automaticamente dal mandato.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo, completo di relazione di missione e preventivo;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- deliberare circa lo ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- realizzare il programma delle attività deliberate dall'assemblea dei soci;
- amministrare e tutelare il patrimonio e le rendite sociali, sottoponendole all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- determinare l'ammontare della quota annuale a carico dei soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e soci.

Dei... Roma

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- Convocare l'assemblea dei soci;
- Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare pagamenti;
- Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno, il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo

Francesco Rossetti

per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste dall'art. 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

Art. 20

L'appartenenza agli organi di direzione dell'associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale o delle Unioni dei Comuni etc.), amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per tre volte consecutive.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge,

ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

NORME DI RINVIO

art. 22

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

NORME TRANSITORIE

art. 23

Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di Legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrate ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le Clausole del presente statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIT e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R 633/1972 debbano intendersi efficaci solo una volta che, decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore, debbano intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli organi di vigilanza competenti.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Rossano

Pierluigi Rossano

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
REG. IL 30 GEN. 2023 SERIE 3
N. 455 CON ELENTO
IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

per il Direttore
[Firma]
Seconda Area F4

